

Si indicano di seguito le istruzioni ed informazioni principali per il calcolo dell'I.C.I. per l'anno 2011:

I versamenti dovranno essere effettuati sul **C/C/P n.12421459** intestato a: Comune di Villanova del Ghebbo – Servizio Tesoreria - ICI

Il versamento si effettua in due rate:

Scadenza per il versamento dell'acconto: 16 giugno 2011.

Scadenza per il versamento del saldo: 16 dicembre 2011.

E' possibile, tuttavia, versare in unica soluzione l'imposta dovuta per l'anno in corso, entro il termine di scadenza della prima rata (16.06.2011).

Gli importi dovranno essere arrotondati all'euro per difetto se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è di Euro 2,07.

Per l'anno 2011 il Comune di Villanova del Ghebbo ha deliberato quanto segue in materia di aliquote e detrazioni ICI:

- l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è determinata nella seguente misura:

- abitazione principale e una pertinenza	4,5 per mille;
- altri immobili non rientranti nella prima categoria	5,5 per mille.

ESENZIONE ICI PER ABITAZIONE PRINCIPALE – D.L.93/2008

Ai fini dell'esenzione ICI sull'immobile di abitazione principale con residenza anagrafica, si considerano ad esso equiparate:

- le pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile, costituite in numero massimo di una (categorie catastali C/2 o C/6), ubicata nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

Il soggetto in possesso di più unità immobiliari, oltre all'abitazione principale, ai fini dell'individuazione della pertinenza da equiparare ad abitazione principale, dovrà presentare apposita autocertificazione entro il 16/12/2011;

- le unità immobiliari indicate all'art.10 comma 1 del vigente regolamento ICI:
 - a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.
 - c) l'abitazione concessa in uso gratuito o in comodato ai figli e/o ai genitori e/o ai fratelli, purché nella stessa residenti.

Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della esenzione, mediante presentazione di apposita autocertificazione entro il 16/12/2011;

- L'esenzione si estende inoltre anche al coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, purché non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, nonché ai soggetti soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel Comune ed agli alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. regolarmente assegnati.

LA DICHIARAZIONE ICI per le variazioni intervenute nell'anno precedente (2010) va presentata all'ufficio tributi entro lo stesso termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Modelli e relative istruzioni sono a disposizione dei contribuenti presso gli uffici municipali.

SI AVVISA che ai sensi dell'art.37, comma 53, del D.L. 04/07/2006, convertito nella Legge 04/08/2006 n.248, la dichiarazione ICI è stata soppressa per tutte quelle variazioni del possesso registrate con atto del

notaio, che utilizza a tal fine il c.d. “modello unico informatico”, per le quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile.

Pertanto, non occorre dichiarare: acquisti, vendite, variazioni della percentuale di possesso, oltre a variazioni derivanti da atti di successione per causa di morte; mentre devono essere dichiarati: ogni altra variazione non rientrante nelle suindicate fattispecie. Per esempio: destinazione dell’immobile ad abitazione principale o viceversa; esercizio del diritto di abitazione da parte del coniuge superstite ai sensi dell’art.540 del codice civile; fabbricati che abbiano variato rendita o categoria a seguito di procedura DOCFA; variazione valore di area fabbricabile; terreno agricolo divenuto area fabbricabile; inizio o fine dello stato di inagibilità, esenzione; inizio o fine dell’uso gratuito; ed ogni altro atto non registrato con la procedura telematica di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. 18/12/97 n.463 (adempimento unico).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bragioto Fabrizia

AREA SERVIZI AI CITTADINI

Dal Lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00

sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:00

Tel. 0425 / 669337 Fax. 0425 / 650315

E-mail info@comune.villanovadelghebbo.ro.it

Responsabile del Servizio: Bragioto Fabrizia

Responsabile del Procedimento: Baron Ornella